

REGIONE PIEMONTE



PROVINCIA DI NOVARA

COMUNE DI CAVAGLIETTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI): MODIFICHE/INTEGRAZIONI.

L'anno **duemilaventuno** addì **ventitre** del mese di **dicembre** alle ore **12,30** nella Sala Consigliare, regolarmente convocato in tempo utile mediante avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in **prima** convocazione.

Al momento della deliberazione in oggetto viene accertata come da seguente prospetto la presenza in aula dei Consiglieri:

				presente	assente
1)	LANARO	LAURA	Sindaco	X	
2)	SEVERICO	FERDINANDO	Consigliere	X	
3)	DE CARLI	NICOLETTA	Consigliere	X	
4)	GNAPPA	VALENTINA	Consigliere		X
5)	FRANZI	GIUSEPPE	Consigliere	X	
6)	VALLOGGIA	GRAZIANO	Consigliere		X
7)	VERCELLI	FRANCO	Consigliere	X	
8)	BERGOMI	SARA VINCENZINA	Consigliere		X
9)	GATTI	ANGELA	Consigliere		X
10)	GALLI	DANIELE	Consigliere		X
11)	BURATTIN	ANTONIO GAUDENZIO	Consigliere	X	
TOTALI				6	5

Assenti giustificati risultano i Sigg: Gnappa Valentina, Valloggia Graziano, Bergomi Sara Vincenzina, Gatti Angela, Galli Daniele.

Assiste il Segretario Comunale Lorenzi d.ssa Dorella.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti la sig.ra LANARO arch. Laura nella sua qualità di *Sindaco* assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 23.Dic.2021.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI): MODIFICHE/INTEGRAZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- L' art.1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 dispone che, a decorrere dell'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- L'articolo 1, comma 527, della legge 205/17 dispone che "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull' intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l' adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", ha assegnato all'Autorità di Regolazione per l' Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95";
- La disposizione di cui al punto che precede, espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni:
 - Predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga';
 - Approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento"
 - Verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi
- In ossequio al suddetto dettato normativo, l'ARERA con propria deliberazione 31.Ott.2019 n. 443/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) omogeneo e valido su tutto il territorio nazionale;
- Il predetto metodo tariffario richiama espressamente le tabelle di cui all' allegato 1 del DPR 27.Apr.1999 n. 158 ivi compresa la classificazione delle c.d. utenze non domestiche.

Premesso, altresì, che:

- L' art. 1, comma 792 della predetta Legge 27.Dic.2019 n. 160 potenzia le attività di riscossione relative agli atti di accertamento emessi;
- Il D.Lgs. 03.Set.2020, n. 116, recante "*attuazione della direttiva (UE) 20018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*", in G.U. Serie Generale n. 226 del 11.Set.2020 (c.d. decreto sull' economia circolare), ha apportato modifiche al D.Lgs. 03.Apr.2006, n. 152, recante il Codice dell'Ambiente, prevedendo nuove regole in materia ambientale, con consistenti riflessi sulla gestione del prelievo sui rifiuti;
- In particolare, per quanto di maggiore interesse, il citato D.Lgs. n. 116/2020,
 - d) modificando gli artt. 183 e 184 TUA, fornisce una nuova definizione di rifiuto urbano e di rifiuto speciale, al contempo eliminando il concetto di assimilazione;
 - e) ha individuato le utenze non domestiche i cui rifiuti possono essere considerati urbani, mediante il combinato disposto di cui agli Allegati L-quater ed L-quinquies al D. Lgs. N. 152/2006;

- f) modificando l'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006, ha concesso alle utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di poter ricorrere al libero mercato per il recupero di tali rifiuti, godendo della esenzione del pagamento della quota variabile del tributo.

Considerato che:

- Il quadro normativo delineato dal D.Lgs. n. 116/2020 non appare sempre lineare e di facile ricostruzione;
- Le modifiche apportate al D.Lgs. n. 152/2006 ad opera del D.Lgs. n. 116/2020 non sembrano, allo stato, adeguatamente raccordate alla disciplina della TARI, contenuta nella legge 27.Dic.2013, n. 147 s.m.i., non interessata da alcuna modifica legislativa da parte del citato decreto sulla economia circolare;
- Il mancato coordinamento tra le disposizioni normative della L. n. 147/2013 riguardante la TARI e il D.Lgs. n. 152/2006, Testo Unico Ambientale, così come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020 che ha recepito la disciplina unisonale in tema di rifiuti, comporta numerosi dubbi che riguardano gli aspetti organizzativi del servizio, con ripercussioni anche sugli aspetti tariffari;
- Assume particolare rilevanza la questione riguardante la tassabilità delle aree di produzione delle attività industriali, alla luce delle definizioni di rifiuto urbano e specie di cui agli artt. 183 e 184 Testo Unico Ambientale, così come modificati dal D.Lgs. n. 116/2020; difatti, mentre l'art. 183 TUA, mediante il richiamo agli Allegati L-quarter e L-quinqies al D.Lgs. n. 152/2006, sembra escludere dalla lista di attività suscettibili di produrre rifiuti urbani le aree di produzione industriale (con conseguente esclusione dalla loro tassabilità ai fini TARI), l'art. 184, co. 3, lett. c), TUA, chiarisce che si considerano speciali i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali *“se diversi da quelli urbani”*, così ammettendo che anche tali tipologie di attività siano suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- Medesima rilevanza assume l'applicazione dell'art. 238, co. 10, TUA, che, così come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020, ha fatto venire meno il regime di privativa comunale, stabilendo: *“le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui l'articolo 183 comma 1 lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell' utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.”*;
- Il regolamento allegato al presente atto disciplina, in ossequio alla disposizione in precedenza richiamata:
 - e) Le tempistiche per la riattivazione del servizio;
 - f) La possibilità per il gestore di non riprendere l'erogazione della raccolta quando questa comporti squilibri nel servizio per le altre utenze o pesanti aggravii dei costi;
 - g) Gli aspetti legati al recupero delle riduzioni operate per i periodi al di fuori del servizio di privativa pubblica;
 - h) I risvolti applicativi per l'anno 2021, atteso che la dichiarazione di servirsi del libero mercato non può che valere per l'anno successivo a quello in cui è resa;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, secondo cui le provincie ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Visto il vigente regolamento per l'applicazione della componente TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 29.Lug.2020;

Ritenuto di dover adeguare la normativa regolamentare del comune di Cavaglietto alle novità normative intervenute nell'anno 2020 ed, in particolare, alla Deliberazione ARERA, n. 443/2019 e al D.Lgs. n. 116/2020.

Visto l'art. 30, co. 5, D.L. 22/03/2021 n. 41 (c.d. Decreto Sostegno), il quale ha disposto che *“La scelta delle utenze non domestiche di cui l'art. 3, co. 12, del D.Lgs. 03.Set.2020, n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno.”*

Ritenuto per quanto sopra, in considerazione delle ragioni esposte, di procedere all'approvazione del “Regolamento per la disciplina della TARI” che si allega al presente atto, nel rispetto del complessivo quadro normativo vigente in materia, al fine di evitare disparità di trattamento tra gli operatori economici e scongiurare squilibri della gestione finanziaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nonché allo scopo di organizzare adeguatamente il servizio di raccolta dei rifiuti.

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'art. 239, co. 1, let. b, n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto.

Visto lo Statuto Comunale.

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di che trattasi.

Con sei voti favorevoli, nessuno contrario e nessun astenuto su sei consiglieri presenti e votanti in modo palese:

DELIBERA

6. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
7. Di approvare il “Regolamento per la disciplina della TARI”, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
8. Di dare atto che il Regolamento di che trattasi ha efficacia a decorrere dal 01.Gen.2022.
9. Il Responsabile Servizi Tributi provvederà alla trasmissione telematica della presente deliberazione per la pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale che costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui all'art. 52, co. 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e all'art. 13, co. 13bis e 15, del D.L. 201/2011 convertito dalla legge 214/2011, secondo le precisazioni riportate nella Circolare del MEF prot. 4033/2014.
10. Il presente regolamento è pubblicato nell'apposita Sezione dedicata del portale istituzionale del Comune di Cavaglietto.
11. Di dichiarare con successiva votazione unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Firmati all'originale

IL PRESIDENTE

f.to Lanaro arch. Laura

IL SEGRETARIO

f.to Lorenzi d.ssa Dorella

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dal Municipio li 13.Gen.2022.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Lorenzi d.ssa Dorella

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto gli atti d'ufficio, su dichiarazione del Messo Comunale, attesta che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione nella sezione Albo Pretorio del sito internet istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 13.Gen.2022 al 28.Gen.2022 come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.

Cavaglietto li 13.Gen.2022.

IL MESSO COMUNALE

f.to Gaboli Valter

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Lorenzi d.ssa Dorella
